



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al Decreto Delegato

"Adeguamento della legislazione nazionale alle convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" emanato ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 ottobre 2019 n. 154

Il presente Decreto Delegato – emanato dal Congresso di Stato in ossequio a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 3 ottobre 2019 n. 154 – ha la precipua finalità di adeguare ulteriormente il quadro normativo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sammarinese ai più recenti standard internazionali in materia.

L'esigenza di novellare ulteriormente la vigente normativa primaria – rappresentata dalla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche – origina da alcuni fattori di rilievo:

- ✓ in primo luogo da alcuni suggerimenti formulati dalla Commissione Europea a seguito della propria valutazione di conformità successiva al recepimento, da parte sammarinese, dei principi e dettami della c.d. IV Direttiva antiriciclaggio (la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015); recepimento intervenuto nel dicembre 2017 in ossequio a quanto stabilito dal vigente Accordo Monetario tra San Marino e l'Unione Europea;
- ✓ in secondo luogo dalla esigenza di recepire in questa fase alcune modifiche del quadro normativo europeo introdotte con la c.d. V Direttiva (la Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018), fermo restando che la maggior parte di esse dovrà trovare comunque ulteriore recepimento entro il corrente anno 2020, anche in questo caso secondo quanto stabilito dall'Accordo Monetario in vigore con l'Unione Europea;
- ✓ in terzo luogo dalla necessità di apportare modifiche o integrazioni ad alcune disposizioni che nel tempo hanno creato difficoltà interpretative o operative nella loro applicazione pratica o di correggere riferimenti o espressioni non più attuali a causa della stratificazione delle modifiche normative nel tempo.

Di seguito si rappresentano quindi le principali modifiche/innovazioni introdotte con il presente Decreto Delegato.

All'art. 1 è stata allineata la definizione di "beni o fondi" presente dal 2008 a quella più recente introdotta all'art. 1, comma 1, lett. c) della Legge 29 marzo 2019 n. 57 relativa alle c.d. misure restrittive. Con il medesimo art. 1 sono state inoltre introdotte per la prima volta nell'ordinamento sammarinese due nuove definizioni, quella di "asset virtuali" e quella di "prestatori di servizi in materia di asset virtuali", in questo specifico caso mutuando la più ampia definizione formulata dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale). Con l'art. 2, invece, viene abrogata una disposizione che, nel tempo, ha creato dubbi interpretativi ed operativi all'Agenzia nell'espletamento del proprio potere di blocco fondi.

Agli articoli 3 e 4 sono state apportate modifiche formali, in coerenza ai nuovi dettami della c.d. V Direttiva UE e della evoluzione istituzionale di Poste San Marino.

Con l'art. 5 sono state apportate modifiche all'elenco dei soggetti designati non finanziari individuati nell'ambito dell'art. 19 della Legge 92/2008 e succ. mod., in coerenza a quanto stabilito dalla c.d. V Direttiva; le innovazioni più importanti attengono alla individuazione di una soglia di esenzione dagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

obblighi di adeguata verifica nel caso di mere locazioni immobiliari e l'indicazione di una soglia di 10 mila euro, sempre per l'obbligo di adeguata verifica, per le operazioni relative al commercio di cose antiche, opere d'arte ed esercizio di casa d'asta e galleria d'arte. Inoltre è stata introdotta una nuova categoria di soggetti designati non finanziari: i prestatori di servizi in materia di asset virtuali, secondo la definizione introdotta con il presente decreto delegato.

Anche le modifiche o integrazioni introdotte con gli articoli 6 e 8, riguardanti la c.d. adeguata verifica della clientela e gli obblighi di registrazione e conservazione, sono state predisposte per recepire sin da subito le innovazioni introdotte con la V Direttiva UE, mentre l'abrogazione stabilita con l'art. 7 è conseguente ad uno specifico suggerimento formulato dalla Commissione Europea.

Con l'art. 9 sono state apportate modifiche conseguenti a problematiche interpretative ed operative rilevate nel tempo in merito alla conservazione dei dati e dei documenti per i soggetti finanziari che non svolgono più attività riservata, mentre con l'art. 10 è stata chiarita l'allocatione organica del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio.

Con gli articoli successivi - dal 11 al 17 - sono state apportate alcune modifiche formali al quadro sanzionatorio amministrativo ed al relativo procedimento assegnato per legge all'Agenzia di Informazione Finanziaria, nonché alcune modifiche agli articoli dell'Allegato Tecnico alla Legge 92/2008; questi ultimi fanno riferimento alla individuazione del titolare effettivo dei Trust e alle attività di valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (c.d. *National Risk Assessment*).

Infine, per consentire ai soggetti designati di individuare le persone politicamente esposte, è stata prevista la pubblicazione di un elenco indicante le funzioni da considerarsi quali importanti cariche pubbliche a livello nazionale sammarinese.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -